

Montebelluna, 10 aprile 2020

**DOTTORI COMMERCIALISTI
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO
AVVOCATO

PIERFRANCESCO ZANDONA
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

EMERGENZA CORONAVIRUS ALTRE DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE

Nel proseguire l'aggiornamento in merito alle disposizioni contenute nel D.L. n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia" e nel D.L. n. 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità", evidenziamo oggi, altre misure a sostegno delle imprese e dei professionisti. Di seguito proponiamo una sintesi delle disposizioni più rilevanti.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

E' previsto, **per le spese sostenute fino al 31.12.2020** per il contenimento del contagio dal virus COVID-19, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta a favore:

- dei soggetti esercenti attività d'impresa;
- degli esercenti arti e professioni,

pari al 50% delle spese sostenute e documentate per:

- la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
- spese per l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

L'importo massimo del credito d'imposta è di Euro 20.000.

Fra i **dispositivi di protezione** individuale rientrano i seguenti:

- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.

Fra gli altri **dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani.

Un successivo decreto stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA "NEGOZI E BOTTEGHE"

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli **esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020**. Tale credito d'imposta:

- **spetta** con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe);



- **non spetta** ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020, per i quali l’attività non è stata sospesa (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
- **è utilizzabile** esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal 25.03.2020 utilizzando il codice tributo “6914”.

L’Agenzia delle Entrate ed il MEF hanno chiarito alcuni punti quali:

- il credito matura in seguito al pagamento del canone (circolare n. 8/E Agenzia delle Entrate);
- restano esclusi i contratti di affitto ramo d’azienda o altre forme contrattuali come il comodato (FAQ MEF);
- il credito non è applicabile ai contratti di affitto di immobili rientranti nella categoria catastale D/8 (circolare n. 8/E Agenzia delle Entrate).

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19

Per i **soggetti titolari di reddito d’impresa** le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno dell’emergenza epidemiologica Covid-19, effettuate nell’anno 2020, sono **integralmente deducibili dal reddito d’impresa**.

Ai fini **Irap**, è precisato che queste erogazioni liberali sono deducibili solo nell’esercizio 2020, visto che la norma riguarda solamente tale annualità.

Beneficiari sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa soggetti ad Irpef (imprese individuali e società di persone a prescindere dal regime contabile adottato), e soggetti ad Ires (società di capitali, enti commerciali).

L’ammontare della deduzione spettante è determinato in base al valore normale del bene oggetto di donazione, dovendosi distinguere i beni come segue:

- per quelli strumentali, l’erogazione in natura è valorizzata in base al valore fiscalmente riconosciuto del bene (costo storico al netto degli ammortamenti dedotti);
- per i beni-merce, si deve tener conto del minore tra il valore normale e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze.

La **documentazione probatoria** della donazione deve risultare da dichiarazione scritta:

- del donatore, con la descrizione analitica dei beni donati e l’indicazione dei relativi valori;
- del destinatario dell’erogazione, contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale (in questo caso a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).

Per le **persone fisiche ed enti non commerciali** che effettuano nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno dell’emergenza epidemiologica Covid-19 è prevista una **detrazione IRPEF del 30%** dall’imposta lorda per un importo non superiore a Euro 30.000.

BONUS PUBBLICITA’

Per il 2020, il c.d. “**Bonus pubblicità**” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” è **concesso nella**



PARTES[®]
AT YOUR SIDE

misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono presentare un'apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

In particolare, per il 2020, la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") va presentata dall'1.09.2020 al 30.09.2020.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e per ulteriori aggiornamenti su questi argomenti e su altri.

STUDIO PARTES SRL